

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Assemblea e divisione sindacale

risponde **MARIO GIOVANNI GAROFALO**

semblea? E in tal caso, come possono fare?

Rocco Lartiza, Torino

La lettera del compagno Lartiza, pur nella sua brevità, centra una delle contraddizioni dello Statuto dei lavoratori: l'art. 20 di questa legge riconosce ai lavoratori il diritto di assemblea, ma ne attribuisce il potere di

convocazione a ciascuna rappresentanza sindacale aziendale separatamente o congiuntamente.

Fino a che il clima unitario è stato buono, questa contraddizione non ha creato gravi inconvenienti; le Rsa confederali che, in base al patto federativo del 1972, erano i consigli di fabbrica che convocavano unitariamente l'assemblea e in es-

sa i lavoratori potevano liberamente e unitariamente esprimersi. Possiamo approfondire il discorso: il titolo III dello Statuto riconosce pari diritti sindacali a ciascuna delle Rsa formate nell'ambito delle Rsa maggiormente rappresentative. Era una delle espressioni di quel patto unitario che, poi, sarà formalizzato nel 1972: la Cgil rinunziava a far valere il

proprio maggior peso organizzativo, Cisl e Uil rinunziavano agli accordi separati.

La crisi dei rapporti unitari negli anni '80 è una storia nota che non è il caso qui di ripercorrere; è sufficiente ricordare che accordi separati ce ne sono stati e quel patto si è rotto, ma la legge è rimasta quale era. In attuazione del diritto vigente, vi è solo da lavorare perché la necessaria, paziente tessitura di rapporti unitari non paralizzi l'azione sindacale trasformandosi - come spesso è accaduto in passato - in un'azione diplomatica così sottile da escludere la partecipazione dei lavoratori; questi, infatti, devono essere i soggetti chiamati a decidere in ultima istanza sulle differenti linee sindacali. E la possibilità di far ciò è garantita anche dall'attuale formulazione dell'art. 20 dello Statuto: ciascuna Rsa può infatti convocare l'assemblea generale dei lavoratori anche disgiuntamente dalle altre. Il grado di partecipazione dei lavoratori a questa assemblea sarà la migliore misura del consenso all'organizzazione stessa e alla sua linea.

pubblici essenziali, ogni limitazione legittima all'esercizio del diritto di sciopero in tale settore deve riferirsi esclusivamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2 (2° comma art. 1), vale a dire a quelle prestazioni da ritenersi imprescindibili ed essenziali per garantire o comunque non compromettere il diritto della persona alla libertà di comunicazione.

Quindi, se il diritto di sciopero non può compromettere l'effettività dei diritti costituzionali della persona, tale effettività deve essere rapportata al «contenuto essenziale» dei diritti in parola, per evitare che interpretazioni estensive si traducano in una sostanziale e generalizzata vanificazione del diritto di sciopero (a proposito della necessità di verificare concretamente all'interno dell'organizzazione aziendale quali siano le prestazioni indispensabili e se le modalità dello sciopero limitano diritti della persona costituzionalmente garantiti si richiama Pret. Alessandria 4/6/91 Fil-Cgil, Slite Cisl, Vite-Uil/Sip, già segnalata sulla nostra rubrica).

Le numerose azioni svolte nel 1990 dai Sindacati dei pensionati Cgil-Cisl-Uil, costrinsero il governo ad emanare il decreto legge n. 409/90 per la perequazione delle vecchie pensioni. Durante i lavori parlamentari per la conversione in legge, gli stessi sindacati, oltre a vari miglioramenti ai provvedimenti già previsti nel decreto Legge, hanno ottenuto con il sostegno del Pds, anche l'inserimento dell'art. 2 bis per la perequazione delle vecchie pensioni erogate dai Fondi «Speciali» gestiti dall'Inps.

L'articolo 2 bis prevede due fasi. La prima fase, limitata alle pensioni, aventi decorrenza anteriore al 31/12/1982, erogate dal Fondo di Previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dal Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte Dirette, dal Fondo per dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private, dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e dal Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo, prevede un aumento in cifra fissa (a carattere perequativo): L. 3.500 per le pensioni liquidate anteriormente all'1/1/69, L. 3.000 per le pensioni liquidate tra l'1/1/69 e il 31/12/73, L. 2.000 per le pensioni liquidate tra l'1/1/74 ed il 31/12/78 e L. 1.500 per le pensioni liquidate tra l'1/1/79 ed il 31/12/82) per ogni anno di contribuzione. Tale aumento, attribuito per il 20% dal 1° gennaio 1990, per il 37% dal 1° gennaio 1991, per il 40% dal 1° gennaio 1992, per il 65% dal 1° gennaio 1993 e per il 100% dal 1° gennaio 1994, è posto a carico dello stanziamento rela-

Sono impiegata presso la Biblioteca universitaria di Pisa, dipendente dal Ministero Bca. Nel 1987 ho vinto un concorso interno come aiuto-bibliotecaio (6° livello, carriera di concetto) e poco dopo (novembre 1988), con l'entrata in vigore dei «profili professionali» sono stata inquadrata nella nuova qualifica di collaboratore bibliotecario (7° livello, profilo 266) per la quale è stato stabilito l'accesso ai laureati. Poiché sono in possesso della laurea posso chiederne il riscatto anche se, al momento del concorso, era sufficiente il titolo di studio di diploma di

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Fondi speciali INPS: approvata la perequazione delle pensioni d'annata

tivo all'intero provvedimento attuato con il D.L. n. 409/90 convertito, con modificazioni, in Legge n. 59/91.

La seconda fase, che interessa le pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'1/1/1988 sia dai cinque Fondi già interessati dalla prima fase che dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e dal Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, era da definirsi con provvedimento specifico e con onere a carico delle singole gestioni e delle categorie interessate.

Il provvedimento relativo alla seconda fase è stato concordato, tra i Sindacati dei pensionati Cgil-Cisl-Uil ed il ministero del Lavoro, il 3 marzo u.s., dopo una ampia consultazione dei pensionati interessati e delle Federazioni di categoria e dopo le necessarie valutazioni degli oneri effettuate dal Ramo statistico-attuariale dell'Inps.

con il quale si è cercato di realizzare una ulteriore perequazione delle vecchie pensioni a quelle di più recente decorrenza - si articola su tre distinti criteri di aumento. A ciascuna pensione va applicato, del tre, quello più favorevole.

- 1) Rivalutazione dell'importo originario della pensione sulla base dei coefficienti relativi all'incremento del costo della vita tra l'anno di decorrenza della pensione ed il 1990. L'importo così rivalutato va posto a confronto con l'importo della pensione spettante all'1/1/91 comprensivo dell'intero aumento (comprensivo anche le fasi 1/1/92, 1/1/93 e 1/1/94) eventualmente ottenuto nella prima fase. L'eventuale maggiore importo va attribuito, come aumento, nella misura del 100% per le prime 100.000 lire mensili, nella misura del 60% per la quota tra L. 100.001 e L. 200.000 mensili, nella misura del 30% per la quota tra L. 200.001 e L. 300.000 mensili e nella misura del 15% per la quota eccedente
- 2) Per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa valutato per la determinazione della pensione originaria, va attribuito un aumento pari a L. 1.000 maggiorato di L. 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione originaria rispetto all'anno 1987. Da questo secondo criterio sono escluse le pensioni erogate dal Fondo «daziari». Per le pensioni erogate dal Fondo «elettrici» da questo secondo criterio non può derivare un aumento superiore al L. 2.680 per ogni anno di contribuzione e per il Fondo «trasporti» non può derivare un aumento superiore a L. 4.360 per ogni anno di contribuzione.
- 3) Va comunque garantito un aumento non inferiore a L. 30.000 mensili. Per le pensioni erogate dal Fondo «daziari» con decorrenza anteriore al 1958 l'aumento non può essere inferiore a L. 50.000 mensili.

te le 300.000 lire mensili. L'aumento complessivo non può superare L. 800.000 al mese. Per le pensioni erogate dal Fondo «elettrici» l'eventuale maggiore importo va attribuito, come aumento, nella misura del 100% per le prime 400.000 lire mensili, nella misura del 65% per la quota tra L. 400.001 e L. 1.000.000 mensile e nella misura del 25% per la quota eccedente L. 1.000.000 al mese.

Da questo secondo criterio sono escluse le pensioni erogate dal Fondo «daziari». Per le pensioni erogate dal Fondo «elettrici» da questo secondo criterio non può derivare un aumento superiore al L. 2.680 per ogni anno di contribuzione e per il Fondo «trasporti» non può derivare un aumento superiore a L. 4.360 per ogni anno di contribuzione.

Gli aumenti sono frazionati al 1° gennaio 1991, al 1° gennaio 1992, al 1° gennaio 1993 e al 1° gennaio 1994 e si sommano a quelli eventualmente dovuti in applicazione della prima fase. Dato il ritardo maturato e le pressioni degli interessati, è stato possibile ottenere il provvedimento sotto forma di Decreto Legge.

Quando è possibile il riscatto della laurea

scuole medie superiori? Se sì, come? Quanto costa? I sindacalisti a cui ho posto il quesito non mi hanno saputo dare una risposta precisa.

M. Giovanna Gidaro
Pisa

In effetti, l'articolo 13 del Testo Unico relativo alle pensioni degli statali, emanato con il Dpr n. 1092/73, consente di poter riscattare in tutto o in parte il

periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento ma a condizione che il diploma di laurea sia stato richiesto come condizione necessaria all'ammissione... Tuttavia, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 694/82 convertito, con modificazioni, in legge 881/82, è stato stabilito che «le disposizioni dell'articolo 13 del Dpr 1092/73 si applicano (...) a

quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione... Si tratta di verificare se, anche indipendentemente dal concorso 1987, il diploma di laurea sia stato in qualche modo «considerato» ai fini degli sviluppi di carriera. Ricorrendo tale circostanza, consigliamo di presentare la domanda di riscatto che, se respinta, si avrà modo di valutare le mutazioni della relazione, se accolta, sarà comunicato anche l'onere del riscatto.

I pretori sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

NYRANNE MOSHI

zionalmente protetti è demandato dalla stessa legge all'accordo tra le parti (art. 2, 2° comma), e che, in mancanza di esso, non si può ricorrere alle comandate unilaterali, ma è necessario esperire le procedure previste dalla stessa legge, vale a dire la richiesta di lodo alla Commissione di garanzia; oppure, nel caso che esista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile ai diritti della persona, il ricorso alla precettazione.

Analogamente il Pretore di Massa (decreto 22 ottobre 1991, Filpt-Cgil/Amministrazione prov.le Poste; in Foro Italiano, 1992, I, 246 ss.) ha accertato l'antisindacalità del comportamento dell'amministrazione prov.le di Massa Carrara che ha dettato unilateralmente disposizioni

agli uffici periferici in merito al «comando» di personale in occasione di scioperi. Osservato che non vi erano accordi in merito all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle modalità per garantire tali prestazioni, il Pretore ha rilevato che il potere di «comando», se non è regolato da accordi collettivi, è sottratto alle amministrazioni, demandando la L. 146/90 al fine del contemperamento dei valori costituzionalmente protetti, da una parte alla pattuizione collettiva in ordine alle modalità e alle procedure di erogazione dei servizi pubblici essenziali, dall'altra attribuendo il potere di precettazione al presidente del Consiglio o al prefetto.

Infine, entrando nel merito delle attività ritenute indi-

spensabili e per le quali era stata fatta la comandata unilaterale, il Pretore ha osservato che «i servizi di accettazione raccomandate ed assicurate e l'accettazione e trasmissione dei telegrammi, così genericamente indicati nella circolare impugnata, senza l'individuazione all'interno di esse delle prestazioni c.d. indispensabili ex art. 2 era illegittimo. Difatti ha puntualizzato che in tal modo si confonde «la tutela di quei valori costituzionali chiaramente indicati con generico dovere di non creare disagio all'utenza; il che, in fondo, non farebbe che vanificare le finalità di uno sciopero, specialmente se generale».

Si ricorda a tale proposito che, se la L. 146/90 ha individuato il settore delle Telecomunicazioni fra i cd servizi

DA PEUGEOT CI SI ASPETTA UNA 605 ECODIESEL POTENTE E RAFFINATA.

Nel 1922, Peugeot è la prima casa automobilistica a montare un motore a gasolio su un'autovetture. In pratica, la prima ad aprire le porte alla grande era del Diesel. Da allora è stata fatta molta strada. E proprio grazie a un'esperienza così unica, maturata e arricchita nel tempo, i motori Diesel Peugeot sono attualmente i più prodotti e i più venduti nel mondo. Dopo tutto questo, era facile aspettarsi qualcosa di speciale, come una 605 Ecodiesel sorprendentemente potente, con un motore 12 valvole nato per offrire ottime prestazioni unite a una grande elasticità di marcia. Il massimo della raffinatezza



e del confort, l'esclusivo equipaggiamento, il lusso dei particolari. Il tutto unito all'economia nei consumi e a un totale rispetto per l'ambiente. Ma non è finita qui. La 605, nei modelli SRD Turbo, SVD Turbo e SVDT Plus, risponde alle nuove direttive CEE: non paga il superbollo e può circolare in città, sempre e comunque. La 605, insieme a 205, 309 e 405 berlina e Station Wagon, forma una gamma di Ecodiesel decisamente unica, che ci si poteva aspettare solo da Peugeot. la casa automobilistica che ha aperto la strada al Diesel.

Modelli 605 Ecodiesel 12 Valvole	Cilindrata cm ³	Prezzo*
SRD Turbo	2088	35.190.000
SVD Turbo	2088	41.120.000
SVD Turbo Plus	2088	50.155.000

*chiavi in mano

CHE, INOLTRE, NON PAGA IL SUPERBOLLO.

Diesel Peugeot. Un primato che si sente nell'aria.

